

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante modifica al regolamento (CE) n. 815/2004 che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2004 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) La decisione 2004/700/CE della Commissione proroga le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 2004/280/CE fino al 30 aprile 2005. E' quindi opportuno prorogare anche le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 815/2004.

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 815/2004.

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

(5) Per evitare incongruenze per gli operatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° settembre 2004.

considerando quanto segue:

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

(1) La decisione 2004/280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia⁽¹⁾ (in appresso «i nuovi Stati membri») prevede misure per facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1° maggio al 31 agosto 2004 gli scambi di prodotti ottenuti anteriormente all'adesione in stabilimenti dei nuovi Stati membri autorizzati ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento di cui trattasi e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti conformemente alla suddetta decisione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 815/2004 è modificato come segue:

- 1) Articolo 1, primo comma: la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».
- 2) Articolo 2, secondo comma: la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) Il regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione⁽²⁾ ha quindi stabilito che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2004/280/CE e

⁽¹⁾ GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60. Decisione modificata dalla decisione 2004/700/CE (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 153 del 30.4.2004, pag. 17; versione corretta nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 14.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1° settembre 2004 al 30 aprile 2005.